

DATA	PROT. n.	ORGANO
31/01/2023	3	CA

## ARTICOLO 36

### Le Consulenze professionali Centrali

1. Le Consulenze professionali centrali sono strutture dotate di autonomia professionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente; sono articolate in Settori individuati sulla base dei bisogni delle strutture assistite, così da integrarsi pienamente nei processi produttivi ai quali concorrono con l'apporto dei singoli professionisti.
2. Le competenze delle Consulenze professionali centrali e il numero dei Settori in cui sono articolate sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.
3. Le Consulenze professionali centrali sono:
  - a) Consulenza statistico attuariale. È collocata in posizione di staff al Direttore generale. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza statistico attuariale sono disposte dal Direttore generale su proposta del Coordinatore generale, d'intesa con il Direttore centrale per l'organizzazione digitale. Al Coordinatore generale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.
  - b) Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza. È collocata in posizione di staff al Direttore generale. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza sono disposte dal Direttore generale su proposta del Coordinatore generale, d'intesa con il Direttore centrale per l'organizzazione digitale. Al Coordinatore generale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.
  - c) Consulenza tecnica per l'edilizia. È collocata in posizione di staff alla Direzione centrale patrimonio. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza tecnica per l'edilizia sono disposte dal Direttore generale su proposta del Coordinatore generale, d'intesa con il Direttore centrale patrimonio e il Direttore centrale per l'organizzazione digitale. Al Direttore centrale patrimonio è affidato un budget anche per le spese di funzionamento della Consulenza tecnica per l'edilizia.
  - d) Consulenza per l'innovazione tecnologica. È collocata in posizione di staff alla Direzione centrale per l'organizzazione digitale. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza per l'innovazione tecnologica sono disposte dal Direttore generale su proposta del Coordinatore generale, d'intesa con il Direttore centrale per l'organizzazione digitale. Al Direttore centrale per l'organizzazione digitale è affidato un budget anche per le spese di funzionamento della Consulenza per l'innovazione tecnologica.

## ARTICOLO 42

### Le Consulenze professionali Regionali

1. Le Consulenze professionali regionali si configurano come strutture in staff al Direttore regionale e forniscono il necessario apporto tecnico-specialistico per il conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo un'ottica d'integrazione con l'attività delle altre funzioni dell'Istituto.
2. Le Consulenze professionali regionali sono le seguenti:
  - a) Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza regionale. Assicura la funzione tecnica di rilevazione degli elementi per la valutazione del rischio professionale ai fini dell'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e concorre allo

DATA	PROT. n.	ORGANO
<b>31/01/2023</b>	<b>3</b>	<b>CA</b>

svolgimento delle funzioni prevenzionali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Può svolgere, inoltre, le attività tecniche necessarie alla realizzazione di altre funzioni istituzionali;

b) Consulenza tecnica per l'edilizia regionale. Svolge le attività tecniche per la gestione del patrimonio immobiliare. Collabora alla predisposizione delle proposte finalizzate alla definizione dei piani di investimento e della programmazione triennale dei lavori pubblici e concorre allo svolgimento della funzione prevenzionale. Può svolgere, inoltre, le attività tecniche necessarie alla realizzazione di altre funzioni istituzionali.